

PATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE AD USO MAGAZZINO DEI LOCALI INTERRATI DI VIA LONGHI 8 (SEDE DEL CAV NAVILE), DI PROPRIETA' COMUNALE ED ASSEGNATAI ALL'ISTITUZIONE EDUCASIONE E SCUOLA, ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DELLA BOLOGNINA

TRA

l'Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna (C.F. 01232710374), avente sede a Bologna in Via Cà Selvatica 7, rappresentato ai fini del presente atto dalla Direttrice Miriam Pompilia Pepe

Il Quartiere Navile del Comune di Bologna (C.F. 01232710374), avente sede a Bologna in Via Saliceto 5, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Andrea Cuzzani

di seguito denominati "Comune"

E

Il Gruppo San Cristoforo, avente sede a Bologna in Via Dall'Arca 71, rappresentato ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante Marco Cinti

di seguito denominato "Proponente"

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";
- che il Settore Servizi per l'Edilizia ha confermato la possibilità di utilizzare i suddetti locali interrati ad uso magazzino con email del 28/03/2018;
- che la zona dove sono collocati i locali, ed in particolare la scalinata che

porta al cancello di ingresso, presenta problematiche legate a bivacchi, consumo di stupefacenti e presenza di rifiuti, motivo per cui nella task force anti-degrado del Quartiere Navile si è deliberato di assegnare i locali in oggetto a scopo deposito alle associazioni del territorio in modo di garantire una presenza ed un presidio del territorio che possa contrastare il perpetrarsi di tali fenomeni.

- Che il presente patto intende essere la prosecuzione del patto di collaborazione Rep. 3441 col quale si erano assegnati i suddetti locali al Proponente ed alla scadenza del quale entrambe le parti hanno concordato di rinnovare la collaborazione.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse di cui sopra sono parte integrante del patto di collaborazione.

2. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il Comune intende assegnare a titolo gratuito e non esclusivo ed a solo uso magazzino i locali interrati di Via Longhi 8 al Proponente al fine di contrastare la situazione di degrado dell'area prospiciente. Nei locali **non vi deve essere stazionamento di persone** e l'uso a magazzino deve essere **rispettoso delle norme di sicurezza**

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico il Proponente, a fronte dell'assegnazione gratuita dei locali, si impegna a:

- garantire un presidio del territorio;
- effettuare attività di tutela igienica dell'area prospiciente, in particolare la scala che dà accesso ai locali, la piccola area verde ed il sottoportico;
- garantire una collaborazione coi ragazzi dell'adiacente CAV di quartiere coinvolgendoli in attività sul territorio.
- Mantenere i locali in buono stato attraverso periodici interventi di pulizia e, in caso di bisogno, di imbiancatura dei muri.

4. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;

Il proponente si impegna a utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e del Quartiere su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento; il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

I Proponenti si impegnano a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sui propri profili attivati nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole **una relazione illustrativa delle attività svolte, come da schema allegato al presente patto di collaborazione**, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dai Proponenti nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

6. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- la concessione dei locali interrati di Via Longhi 8 a titolo gratuito, non esclusivo ed a solo uso magazzino.

7. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è di un anno a partire dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabile previo accordo fra le parti.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

8. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere idonea polizza assicurativa per danni che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto dei locali. Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale eventualmente fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Il sig. Marco Cinti, in qualità di legale rappresentante, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di

coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Bologna, lì 05/06/2018

Per il Proponente
Il Legale Rappresentante Marco Cinti

Per il Quartiere Navile
Il Direttore Andrea Cuzzani

Per l'Istituzione Educazione e Scuola
Il Direttore Miriam Pepe
